


Produzione di carne suina nell'UE

Produzione

Nei 27 Stati membri dell'UE si contano 13,5 milioni di scrofe da riproduzione, che producono 22 milioni di tonnellate di carne suina a partire da poco più di 248 milioni di suini che finiscono la fase d'ingrasso (Eurostat, 2010). La Germania è di gran lunga il maggior produttore, seguita poi dalla Spagna (Figura 1).

Figura 1. I 10 principali Stati produttori di carne suina dell'UE.

Il grafico mostra il numero di capi abbattuti all'anno espresso in milioni (tra parentesi i corrispettivi milioni di tonnellate di carne prodotta) ripartiti per Paese (tra parentesi la % rispetto alla produzione europea totale di carne suina) (Eurostat, 2010)



A livello globale la Germania è il 3° maggior produttore di carne suina, la Spagna è al 4° posto, la Francia all'8° e la Polonia al 10°. La Cina rimane di gran lunga il più grande produttore mondiale di carne suina, con oltre 677 milioni di capi abbattuti all'anno (47,3% della produzione mondiale totale), seguita dagli Stati Uniti, che macellano 110 milioni di suini all'anno (9,3%) (FAOstat, 2010).

La Germania è il principale esportatore di carne suina (15,2% delle esportazioni totali), seguita dagli Stati Uniti (12,8%) e dalla Danimarca (10,8%). La Germania è anche il maggiore importatore di carne suina (9,8% delle importazioni totali), seguita dal Giappone (9,6%), dall'Italia (8,7%) e dal Regno Unito (8,1%) (FAOstat, 2009).

Consumi

Nel 2009, il consumo annuo pro capite di prodotti a base di carne suina nell'UE è stato di 37 kg, 4 kg in meno rispetto all'anno precedente (Commissione Europea, 2011). Gli Stati con il maggiore consumo apparente pro capite sono Danimarca (81 kg), Cipro (72 kg), Spagna (62 kg), Austria (57 kg) e Germania (54 kg). Il consumo di carne suina è inferiore alla media nel Regno Unito, con 20 kg annui pro capite, e si attesta intorno alla media in Francia (34 kg), Italia (38 kg) e Paesi Bassi (41 kg).

Legislazione

Le norme minime per la protezione dei suini sono stabilite dalla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio Europeo (Versione codificata del 18 dicembre 2008). I punti a cui prestare particolare attenzione sono:

Articolo 3

Per tutte le aziende, a decorrere dal 1° Gennaio 2013:

- è proibito allevare le scrofe in box individuali (gabbie di gestazione) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto (Articolo 3, comma 4);
- scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile (Articolo 3, comma 5);
- per calmare la fame, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre (Articolo 3, comma 7).

Allegato I Capitolo I

I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute (punto 4).

La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, il mozzamento di una parte della coda e la castrazione dei suini maschi (con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti) sono permesse con le seguenti limitazioni:

‘Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese a evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.’ (punto 8)

Allegato I Capitolo II

Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento (punto B3).

La legislazione di alcuni Stati prevede requisiti aggiuntivi a quelli definiti dalla Direttiva 2008/120/CE. Per esempio, l'uso di gabbie di gestazione è proibito nel Regno Unito e in Svezia e il divieto comprende anche le 4 settimane dopo la fecondazione, mentre nei Paesi Bassi le gabbie sono permesse fino al 4° giorno dopo la fecondazione. In Svezia, inoltre, è proibito il mozzamento della coda (Mul et al., 2010). Secondo le previsioni, solo 7 Paesi (Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito) saranno a norma con i requisiti legislativi entro il 31 Dicembre 2012 (Parlamento Europeo, 2012).

Bibliografia

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 Dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:047:0005:0013:IT:PDF>
- Commissione Europea (2011) Eurostat pocket books. *Food: From farm to fork statistics*, edizione 2011, disponibile all'indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-743/EN/KS-32-11-743-EN.PDF
- Parlamento Europeo (2012) Interrogazione Parlamentare E-011961/2011 (1/2/2012) 'Attuazione della Direttiva 2008/120/CE sulla protezione dei suini — Divieto sull'uso di box individuali per le scrofe' disponibile all'indirizzo:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-011961&format=XML&language=IT>

Eurostat (2010) Disponibile all'indirizzo: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=>

FAOstat (2009) Disponibile all'indirizzo: <http://faostat.fao.org/site/604/default.aspx> - ancor

FAOstat (2010) Disponibile all'indirizzo: <http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor>

Mul M., Vermeij I., Hindle V., Spoolder H. (2010) EU Welfare legislation on pigs. Wageningen UR Livestock Research, Report 273. Disponibile all'indirizzo: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/136142.pdf